GENERALI

Ramo Cauzioni
Polizza n. 410160278
Agenzia FROSINONE 178

POLIZZA FIDEIUSSORIA CAUZIONE FRA PRIVATI

LA VALUTA DELLA POLIZZA È EURO

CONTRAENTE: R.E.M. srl con sede in LOCALITA' FERRUCCIA 16 - 03010 PATRICA (FR)
Codice Fiscale / Partita I.V.A. n° 0000002240470605
DITTA GARANTITA: LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS con sede in PIAZZA MONTE GRAPPA, 4 - 00195 ROMA (RM)

PREMESSO

Estremi del contratto: ORDINE DI ACQUISTO 8420035624 DEL 01.06.2021
Oggetto del contratto: ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
Cauzione per Interventi di retrofit sistema di controllo e gestione magazzino attrezzi automatico presso il sito di Anagni (Fr)

La Società Generali Italia S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Mogliano Veneto Via Marocchesa, n. 14 - con la presente polizza, alle condizioni generali e particolari che seguono, si costituisce **fideussore** a favore della Ditta garantita, nell'interesse del Contraente, fino a concorrenza di euro 60.000,00 (Euro SESSANTAMILA/00) quale importo della cauzione sopraindicata a garanzia degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente medesimo in relazione con il contratto di cui sopra che forma parte integrante della presente polizza.
Ai soli effetti della liquidazione del premio iniziale il Contraente indica il periodo di tempo presuntivamente necessario per ottenere la liberazione della garanzia in anni 0 mesi 6 giorni 180, e cioè dal 22/07/2021 al 22/01/2022

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio iniziale

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
400,44	50,06	450,50

Supplemento

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
400,44	50,06	450,50

La presente polizza viene emessa in tre esemplari ad un solo effetto in **FROSINONE**, il **23/07/2021**

GENERALI ITALIA S.P.A. | **LA DITTA GARANTITA** | **IL CONTRAENTE**

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia ... Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. ... del 03.05.2002

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 6 - (Rinuncia del Contraente ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società);
Art. 6 - (Rinuncia della Società al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 C.C.);
Art. 8 - (Rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.);
Art. 9 - (Sostituzione della polizza con altra garanzia. Deposito cautelativo);
Art.11 - (Deroga alla competenza territoriale)

LA DITTA GARANTITA | **IL CONTRAENTE**

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia ... Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. ... del 03.05.2002

Il pagamento di 450,50 dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mie mani oggi 23/7/21 alle ore ... in
Agente od Esattore

ACQ.		P. VENDITA A	00	GEST.		P. VENDITA G	00	PART.	

Copia per il Beneficiario

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com.
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

00001 0000000723410160278 178 03

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell'importo indicato e fino al completo adempimento degli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente in base al contratto specificato in premessa si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che esso fosse tenuto a corrispondere alla Ditta garantita in conseguenza di inadempienze in ordine ai detti obblighi ed oneri.

Art. 2 - Notizie sullo stato delle prestazioni - Il contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere alla Ditta garantita notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio iniziale non è pagato.

Art. 4 - Calcolo del premio - supplementi di premio - Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo previsto per ottenere la liberazione della garanzia.
Se la liberazione si verifica anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società.
Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art.5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di "liquidazione del premio".

Art. 5 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituitogli dalla Ditta garantita

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dalla Ditta garantita che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento - La Ditta garantita dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni inadempienza del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito e fermo quanto disposto dal successivo art.7, sarà versato dalla Società, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta, come sopra motivata, della Ditta garantita restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.
L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art. 7 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso la Ditta garantita - Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, la Ditta garantita, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.
Dal risarcimento la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso la Ditta garantita e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultima prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 8 - Rivalsa - surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c..
Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato. Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata alla Ditta garantita in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.
Ove la Società lo richieda, la Ditta garantita è tenuta a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 9 - Sostituzione della polizza con altra garanzia - deposito cautelativo -In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente è tenuto a sostituire, entro 10 giorni dalla richiesta della Società, la presente garanzia con altra accettata dalla Ditta garantita; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cesserà dal momento in cui il Contraente avrà documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.
In difetto il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.
Lo stesso obbligo incomberà al Contraente nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta contraente;
c) ricezione da parte della Società dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 6;
d) mancato recupero nei termini previsti dal contratto dell'eventuale anticipazione concessa dalla Ditta garantita a causa di ritardi negli stati di avanzamento dei lavori non imputabili alla Ditta garantita medesima;
e) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o di fideiussioni in genere.

Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e della Ditta garantita, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione per l'Italia della Società in Mogliano Veneto oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

GENERALI

Esemplare per il Beneficiario

Allegato SANZINT

N° Contratto 410160278 **Agenzia** FROSINONE **Cod.** 178 00

Contraente R. E. M. SRL

MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:
(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.
In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION.

Data 23/07/2021

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

R.E.M. S.r.l.
Via Ferrucci 76/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
C.F./P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

(P. SANZINT)

GENERALI

APPENDICE GIPRY **A POLIZZA N. 410160278** Esemplare per il Beneficiario

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che, conformemente a quanto comunicato con l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al momento della sottoscrizione del Profilo Cliente, i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p,A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021; o
- all'Agente CHIANI FABRIZIO,TECCHIA ONOFRIO,PISTERZI LUCIANO & MASI MARINA S. N. C. , dell'Agenzia FROSINONE contattabile via e-mail a agenzia.frosinone.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo PIERO GOBETTI 13 03100 - FROSINONE (FR) e/o via telefono al numero 0775-250247 .

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza,

dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.